

# **SITI CONTAMINATI. UN'ANALISI DEL PROCEDIMENTO DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 2020, N. 76.**

**Giovanni Savarese\***

**Sommario.** Sono trascorsi oltre due decenni da quando l'ordinamento italiano si è dotato di uno strumento per affrontare il problema dei siti contaminati, rappresentato dal Decreto n. 471 del 1999 del Ministero dell'Ambiente. Con il trascorrere del tempo, grazie ad una maggiore sensibilità in materia di tutela dell'ambiente raccordata a livello di diritto europeo ma anche per il crescere dell'esperienza sviluppatasi attorno al decreto del secolo scorso, l'evoluzione normativa è stata segnata da un primo significativo balzo in avanti nel 2006 con il Decreto Legislativo n. 152. Questo ha cercato di uniformare le procedure tecniche, consolidato quelle amministrative e sviluppato un approccio di soluzione del problema "contaminazione" fondato sul principio comunitario "*chi inquina paga*" ed anche sulla valutazione sito specifica del rischio derivante per l'ambiente e la salute umana. Di qui sono stati compiuti necessari passi importanti verso una normativa sempre più dettagliata e, in auspicio, aderente alle fattispecie di applicazione; questi passi, che hanno avuto carattere incrementale, hanno lasciato sostanzialmente invariata la struttura portante del 2006. Ad oggi si possono annoverare almeno sei principali diverse procedure di conduzione del c.d. "*procedimento di caratterizzazione e bonifica*". Le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 76 sono solo le ultime in ordine cronologico e in virtù di queste sono attualmente 5 le fonti normative che concorrono a definire il contenuto del d.lgs. 152/2006 in materia. Scopo del presente contributo è illustrare gli aspetti di quest'ultimo aggiornamento, discuterne alcuni contenuti e gli impatti sul quadro complessivo relativo alla materia evidenziando punti di forza e criticità.

**Parole chiave:** ambiente, indagine preliminare, sito di interesse nazionale, punti vendita carburante, procedure amministrative.

**Abstract** *More than two decades have passed since the Italian legal system has equipped itself with a tool to address the problem of contaminated sites, represented by Decree no. 471 of 1999 of the Ministry of the Environment. With the passage of time, thanks to a greater sensitivity to environmental protection linked to the level of European law but also to the growth of the experience developed around the decree of the last century, the regulatory evolution has been marked by a first significant leap forward in 2006 with Legislative Decree no. 152. This has tried to standardize the technical procedures, consolidated the administrative ones and developed a solution approach to the "contamination" problem based on the Community principle "polluter pays" and also on the site-specific assessment of the risk arising for the environment and human health. Hence, important steps have been taken towards increasingly detailed legislation and, hopefully, adhering to the specific cases of application; these steps, which have had an*

*incremental nature, have left the supporting structure of 2006 substantially unchanged. To date, at least six main different procedures for the management of the so-called "Characterization and remediation process" can be considered. The regulatory changes introduced by the Law Decree of 16 June 2020, n. 76 are only the latest in chronological order and by virtue of these there are currently 5 legislative sources that contribute to defining the content of the legislative decree 152/2006 on the subject. The purpose of this contribution is to illustrate the aspects of this latest update, discuss some of its contents and the impacts on the overall picture relating to the subject, highlighting its strengths and criticalities.*

**Key word:** *environment, preliminary characterization, site of national interest, oil station, administrative procedures.*

**SOMMARIO.** – **1.** Introduzione. – **2.** Il D.L. 16 giugno 2020, n. 76 e il procedimento di bonifica. – **2.1** Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica. – **2.2** Siti di Interesse Nazionale. – **2.3** Procedure semplificate per la dismissione dei punti vendita carburante. – **3.** Analisi critica del D.L. Semplificazioni in materia di procedure di caratterizzazione e bonifica. – **3.1** Le modifiche alle procedure del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 152/2006. – **3.2** La nuova semplificazione per i punti vendita carburante. – **4.** L'attuale quadro generale dei procedimenti di bonifica. – **5.** Conclusioni.

\*Geologo con esperienza decennale in tema di bonifiche di siti contaminati maturata in primarie società di consulenza in ingegneria ambientale oggi opera presso il Servizio Suolo e Bonifiche dell'Agenda Regionale di Protezione Ambientale del Lazio. Già Consigliere dell'Ordine dei Geologi del Lazio e coordinatore della Commissione Ambiente ne è membro promotore di attività formative. *Project Manager* certificato PMP® presso il Project Management Institute americano e *Animatore Laudato Sì* per la diffusione del messaggio dell'enciclica papale.

## 1. Introduzione.

Il Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice o Testo Unico dell'Ambiente<sup>1</sup>) disciplina la tematica *"Bonifica dei siti contaminati"*. Tra i molti aspetti affrontati un posto di rilievo è da riconoscere a quelle che possono essere definite vere e proprie *"procedure"* con connotati tanto amministrativi quanto tecnici. In tale ottica, la norma prevede che la materia possa essere affrontata riconducendola a *"situazioni tipo"*. Se la prima emanazione vedeva sostanzialmente la presenza di procedure ordinarie *ex art. 242* e procedure per aree contaminate di ridotte dimensioni *ex art. 249* sono state introdotte nel tempo nuove fattispecie. In particolare, sono subentrate quelle *ex art. 241-bis* che disciplinano gli interventi *«nelle aree destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate»<sup>2</sup>*, quelle *ex art. 242-bis* *«di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ai valori di concentrazione soglia di contaminazione»<sup>3</sup>*, quelle *ex art. 252* *«relative alla rete di distribuzione carburanti»<sup>4</sup>* e da ultimo le procedure *ex art. 241* *«aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento»<sup>5</sup>*. Tra gli altri aspetti, ve ne è uno comune: come ha affermato il giudice amministrativo di primo grado *«il procedimento di "bonifica" dei siti si sviluppa secondo una logica di accertamento progressivo della situazione di contaminazione e si articola in un iter più o meno "complesso" a seconda della fase»<sup>6</sup>*. Anche con tali presupposti vanno intesi gli aggiornamenti, risultanti dalla necessità di adeguare la normativa sulla base dell'esperienza acquisita sia in ordine alla gestione procedurale sia in ordine alle fattispecie ambientalmente rilevanti nel tempo venutesi a identificare; l'intento di *"semplificatore procedimentale"* è sempre stato alla base di questi interventi.

L'ultimo aggiornamento, in ordine cronologico, è quello del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. Il lavoro non tratterà di tutti gli impatti apportati dal D.L. 76/2020 in materia di *"siti contaminati"* (alcuni notevoli come quelli che hanno permesso lo sblocco di ingenti risorse economiche da destinare ai c.d. *"siti orfani"*, cioè rimasti senza attribuzione di un responsabile), ma si occuperà di quelle ricadute più o meno dirette sugli aspetti procedurali. In tale ottica, dopo una disamina dei contenuti del D.L. in analisi e una valutazione critica degli stessi si affronterà una sintetica discussione sinottica sul c.d. *"procedimento di caratterizzazione e bonifica"* per divenire

1 Definizione divisiva, agli albori si veda F. Giampietro, *Né Testo Unico Ambientale né Codice dell'ambiente ... Ma un unico contenitore per discipline differenziate*, Rivista Ambiente e Sviluppo – IPSOA, 2006, per una valutazione più recente M. Vanini, *Il proprietario "incolpevole" nei procedimenti di bonifica*, Dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane XXIX Ciclo, Università degli Studi dell'Insubria, 2015-2016, nota 31.

2 Introdotto dall'art. 13, comma 1 del D.L. 91/2014.

3 Ibidem.

4 Introdotto dall'art. 36 del D.L. 83/2012 e che hanno trovato concreta definizione nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12/02/2015, n. 31.

5 Che hanno trovato concreta definizione nel Decreto dello stesso ministero 1/03/2019, n. 46..

6 TAR Calabria, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 455

poi alle conclusioni con alcuni spunti di riflessione e proposte puntuali. Il carattere di novità del testo esaminato e la specificità degli argomenti in esso trattati hanno concorso a rendere estremamente rarefatta la possibilità di attingere e far ricorso ad elementi di dottrina e giurisprudenza circoscritti.

## 2. Il D.L. 16 giugno 2020, n. 76 e il procedimento di bonifica.

Il 14 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il testo del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020. Il testo, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», affronta al Capo II «*Semplificazione in materia ambientale*». Dei nove articoli che compongono il Capo, due di questi (il 52 ed il 53) influenzano direttamente la gestione del c.d. “*procedimento di caratterizzazione e bonifica*” intervenendo sulla composizione del T.U.A mentre un terzo (il 52 bis) affronta aspetti ambientali connessi alla dismissione degli impianti di distribuzione carburante di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124<sup>7</sup>, come illustrato nella tabella seguente. Gli effetti dell'aggiornamento normativo sono trattati nei seguenti paragrafi.

D.L. n. 76/2020	art. 52 →	d.lgs. n. 152/2006	art. 242-ter	Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
	art. 53 →		comma 4-bis art. 252	Accertamento ambientale tramite Piano di indagini preliminari
			comma 4-ter art. 252	Presentazione degli esiti del processo di caratterizzazione unitamente agli esiti dell'analisi di rischio
			comma 4- quater art. 252	Certificazione di avvenuta bonifica per il terreno in stralcio rispetto alla complessità degli interventi previsti
	art. 52 bis →	Legge 124/2017	comma 115 all'art. 1	Prolungamento dell'applicazione di procedure semplificate alla dismissione dei punti vendita carburante

Tabella 1 Quadro d'insieme degli impatti del D.L. 76/2020 in tema di procedimento di caratterizzazione e bonifica

### 2.1 Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

<sup>7</sup> Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'art. 52 del testo in esame introduce al Codice dell'Ambiente l'art. 242-ter «*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*». Questo disciplina l'esecuzione di interventi di vario tipo: richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione, di adeguamento alle prescrizioni autorizzative, opere di sistemazione idraulica, ed altri. È determinante che le modalità di esecuzione di tali opere «*non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica*» e tale condizione dovrà essere specificatamente valutata dall'Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/2006 o nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi da attuare, siano anch'essi di valutazione di impatto ambientale. A proposito di opere ed interventi, il comma 3 prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale) e le Regioni (per le restanti aree) provvedano ad individuare sia categorie di interventi che non necessitano di preventiva autorizzazione sia procedure per valutare e controllare l'assenza di pregiudizi ed interferenze nell'ottica suddetta.

Nelle more dell'attuazione di queste procedure, sono valide le indicazioni di cui al comma 4:

- caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione: è necessario accertare lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente (ARPA o APPA) che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia, il Piano è concordato con l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA). Il piano è quindi inviato agli enti interessati con un anticipo di almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività. Nel caso di accertato superamento delle Concentrazione Soglia di Contaminazione<sup>8</sup> (CSC) il proponente ne dà comunicazione con le forme e le modalità di cui all'art. 245 del T.U.A. Nell'eventualità in cui l'indagine preliminare dimostri il non superamento delle CSC, per i «*siti di interesse nazionale*» il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'art. 252 del T.U.A. (introdotto specificatamente dall'art. 53 del testo in esame, e successivamente commentato) ossia con autocertificazione resa dal proponente entro 90 giorni dall'inizio delle attività di indagine, mentre per i siti al di fuori della perimetrazione di interesse nazionale si procede nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 242 del T.U.A.

- caso in cui siano in essere attività di messa in sicurezza operativa: gli interventi possono essere eseguiti previa comunicazione all'Agenzia di Protezione

<sup>8</sup> Tabella 1 (per il terreno) o Tabella 2 (per le acque sotterranee) di cui all'Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV.

Ambientale territorialmente competente, da presentare con un anticipo di almeno 15 giorni.

Infine, con il comma 2 dell'art. 52 del testo in esame sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10 all'art. 34 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133<sup>9</sup> (c.d. Sblocca Italia), che prevedevano disposizioni sostanzialmente analoghe ma inserite in un diverso settore dell'ordinamento<sup>10</sup>.

## 2.2 Siti di Interesse Nazionale

Rimanendo agli articoli che hanno un impatto sul codice, l'art. 53 del testo in esame riguarda le procedure da adottarsi nei "siti di interesse nazionale". L'introdotta **comma 4-bis all'art. 252**, prevede l'accertamento dello stato di potenziale contaminazione tramite l'esecuzione di un Piano di indagini preliminari da presentarsi e svolgersi con modalità analoghe a quelle già descritte in precedenza. Laddove si constati l'assenza di superamenti delle CSC il procedimento si conclude con autocertificazione resa entro 90 giorni dall'inizio delle attività di indagine. Nel caso di accertato superamento delle CSC, invece, il procedimento verrà condotto ai sensi dell'art. 242 (e 245) del Cod. Ambiente.

Le procedure di cui all'art. 242 possono tuttavia essere sostituite da quelle introdotte a tale scopo dal **comma 4-ter all' art. 252** cioè proseguire con la presentazione di un unico documento contenente gli esiti della caratterizzazione, dell'Analisi di Rischio sanitario-ambientale sito specifica e dell'applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti dell'Analisi di Rischio accertino il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), entro 90 giorni, il Ministero dell'Ambiente (salvo motivate richieste di revisione) approva e fornisce le indicazioni per l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica. Questo è presentato nei successivi 60 giorni ed approvato (salva l'espressione dell'autorità competente in merito ad eventuale sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale). In caso invece di attestato non superamento delle CSR, benché non specificato, deve assumersi che il procedimento si concluda secondo il comma 5 art. 242. Il comma 2 dell'art. 53 specifica che le disposizioni di cui al comma 4-ter «sono applicabili anche ai procedimenti in corso» (fatto salvo quanto già autorizzato) su richiesta da presentare entro il 13 marzo 2021 (180 giorni dall'entrata in vigore del testo).

<sup>9</sup> Convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164.

<sup>10</sup> Nell'ambito di *Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* quindi non specificatamente ambientale.

Ulteriori novità si trovano nel **comma 4-quater all'art. 252**: questo prevede che sia possibile ottenere la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 per la matrice insatura qualora per questa sia attestato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica anticipatamente rispetto a quelli definiti per la matrice acque sotterranee. Per quest'ultima, tuttavia, sarà necessario accertare tramite l'Analisi di Rischio che i contaminati ancora presenti «*fino alla loro completa rimozione*» non comportino rischio («*per i fruitori del sito e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso*») e dovrà inoltre essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di bonifica. Le garanzie finanziarie prestate per gli interventi nel loro complesso (suolo insaturo ed acque sotterranee), saranno svincolate solo al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica<sup>11</sup>.

### **2.3 Procedure semplificate per la dismissione dei punti vendita carburante**

Come richiamato in precedenza le disposizioni introdotte dal Capo II del D.L. in esame non hanno ricadute dirette unicamente sul Codice dell'Ambiente. Infatti, l'**art. 52 bis** riporta «*Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti*» e il suo unico comma sostituisce le parole «*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*» con «*il 31 dicembre 2023*» nel comma 115 dell'art. 1 della Legge 124/2017. Da analizzare nel dettaglio come ciò abbia impatto sulla «*Semplificazione in campo ambientale*» a proposito del Capo II. Il comma 115 della citata Legge 124 riporta la possibilità, per i distributori carburante che cessano l'attività di vendita, di applicare procedure di dismissione semplificate secondo il comma 117 «*finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie*». L'accesso a tali procedure, prima dell'entrata in vigore del testo in esame, era riservato alle chiusure che si sarebbero verificate nel triennio 2017-2020; in forza dell'art. 52 bis tale possibilità è estesa fino a tutto l'anno 2023.

Le attività di dismissione (semplificate) consistono secondo il comma 117 «*nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato*». Si procederà all'esecuzione di «*indagini ambientali di cui ... al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31*» solo «*ove si*

---

<sup>11</sup> Nel testo del Decreto Legge prima della conversione era prevista la possibilità di svincolare le garanzie prestate per la componente terreno oggetto di certificazione anticipata.

*renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione». Laddove invece sia previsto il «riutilizzo dell'area» «i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.»*

### **3 Analisi critica del D.L. Semplificazioni in materia di procedure di caratterizzazione e bonifica**

#### **3.1 Le modifiche alle procedure del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 152/2006**

In generale le disposizioni introdotte dall'art. 242-ter vanno a colmare una lacuna inerente alla regolamentazione coordinata relativa alla realizzazione di opere nei siti oggetto di "procedimento di caratterizzazione e bonifica". Non sono molte le fonti che hanno trattato del tema e il dibattito è concentrato prevalentemente al rapporto tra la caratteristica di "sito (potenzialmente) contaminato" e la possibilità di sviluppi edilizi e/ o urbanistici di varia natura: ritengono gli autori che «l'Amministrazione ... non può inibire l'utilizzo dell'area oggetto di bonifica (inibizione giustificata esclusivamente dall'onere reale)»<sup>12</sup> e che «la quasi totalità degli interpreti esclude che dall'onere reale derivino obblighi di non fare»<sup>13</sup>. Tuttavia, il fatto che il legislatore abbia in più occasioni ritenuto necessario individuare procedure specifiche per la realizzazione di talune opere o interventi in siti contaminati ha condotto ad una interpretazione che vorrebbe escludere la realizzazione di opere non espressamente richiamate<sup>14</sup>.

Quanto nel merito delle procedure di indagine preliminare propedeutiche all'esecuzione di interventi e opere di cui al comma 4 art. 242-ter è da evidenziare un parziale scollamento tra la disposizione e quanto già previsto dal codice e segnatamente in quei casi in cui gli esiti del piano di indagine, condotto su un sito non perimetrato di interesse nazionale, mostrino il non superamento delle CSC. Il 242-ter prevede che in questi casi debbano essere seguite le disposizioni dell'art. 242 comma 2 in materia di autocertificazione di non necessità di intervento; tuttavia, sembra irraggiungibile la possibilità che ciò possa accadere. Le disposizioni del comma 2 appena richiamato indicano inequivocabilmente e peraltro come unica condizione vincolante (oltre al presupposto non superamento delle CSC) che

12 L. Prati, *La giurisprudenza in tema di bonifiche dei siti di interesse nazionale dopo il D. Lgs. 152/2006* – AmbienteDiritto - Editore Tortorici, 2007 a commento di TAR Lombardia, Sez. II, 27 giugno 2007, n. 5288.

13 S. Bigatti, *Rifiuti. disciplina dell'onere reale nella normativa sui siti contaminati*, Lexambiente – Editore Ramacci, 2020.

14 F. Vanetti, *Coordinamento tra attività di bonifica e interventi edilizi: è possibile?*, Rivista Giuridica dell'Ambiente – RGAONLINE, 2019.

l'autocertificazione debba essere resa «entro quarantotto ore dalla comunicazione (di cui al comma 1, n.d.r.)»<sup>15</sup>. Il caso novellato dall'art. 242-ter presuppone un *iter* già avviato di "caratterizzazione e bonifica" (una comunicazione per evento di "potenziale contaminazione" già trasmessa dal soggetto agli Enti competenti) e prevede l'attuazione di un piano di indagine che, anche nella migliore delle ipotesi, non può essere svolto prima di 30 giorni che evidentemente trascorrono almeno dalla data di comunicazione. Di fatto il procedimento non può concludersi per superato limite dei termini temporali, anche in assenza di superamenti delle CSC.

Bisogna riconoscere che questo scollamento avrebbe effetti più che altro in un caso teorico, dovendosi trovare in una circostanza di sito "notificato di potenziale contaminazione" con procedimento non concluso in autocertificazione e senza caratterizzazione ambientale (dunque con superamento delle CSC ritenuto certo a priori o con mancata verifica di non necessità di intervento per disinteresse, ignoranza o altre motivazioni) per il quale venga successivamente realizzato un piano di indagini i cui esiti mostrino, inaspettatamente, il rispetto delle CSC. Tuttavia, questa dissonanza si ritiene non possa essere taciuta. Ma non è questa la questione maggiore. Avrebbe fatto una notevole differenza se il testo avesse richiamato "tutte" le procedure di autocertificazione.

La problematica di fondo è intrinseca nell'art. 242 che prevede un lasso di tempo così ridotto da aver già condotto in passato il legislatore a prevedere termini diversi: sia in sede di emanazione del d.lgs. 152/06 con l'art. 249 (*siti di ridotte dimensioni*) che concede un termine di 30 giorni per attestare il mancato superamento delle CSC sia con l'emanazione del d.m. 12 maggio 2015, n. 31 che per i punti vendita carburante porta a 60 giorni il medesimo termine ed ancora estendendolo a 90 giorni per le aree agricole di cui al d.m. 1 marzo 2019, n. 46. Il richiamo alle sole procedure del comma 2 art. 242 non solo è irrealistico sul piano cronologico degli eventi ma sembrerebbe escludere i termini più ampi delle altre procedure.

---

<sup>15</sup> Anche se a fronte di questa interpretazione letterale può essere preferibile una interpretazione estensiva, ritenendosi preminente la discriminante relativa al superamento o meno delle CSC, come ricostruito dal TAR Lombardia, Sez. I, 30 agosto 2016, n. 1165 (che entra nel merito sulle modalità di prosecuzione del procedimento in caso di non contaminazione). Se sembra condivisibile il fatto che la prosecuzione dell'iter di cui all'art. 242 non abbia ragione d'essere in caso di non superamento delle CSC, d'altro canto non ci sono elementi che indichino come tale iter debba concludersi se fosse superato il termine proprio dell'autocertificazione. Ed invero, rilevare la discriminante unicamente sul fattore "superamento/non superamento" delle CSC potrebbe essere in alcuni casi non esaustivo. Il TAR Lazio, Sez. I-Ter, 15 luglio 2013, n. 7001 ha considerato come elemento valutativo anche la natura degli interventi attuati a valle della comunicazione di "evento potenzialmente in grado di contaminare": in questo caso il giudice ha ritenuto non ammissibile l'istanza di autocertificazione in procedura semplificata ex art. 249 benché presentata entro i termini, rilevando come il risultato di "non superamento delle CSC" fosse stato raggiunto a seguito di interventi di messa in sicurezza d'urgenza (e non di prevenzione o d'emergenza) tali da richiedere la verifica dell'efficacia degli stessi da parte della Provincia e pertanto ritenendo necessaria la prosecuzione dell'iter.

Discorso a parte deve essere fatto per l'evidente semplificazione introdotta "solo" per i "siti di interesse nazionale" per i quali si attuano le disposizioni di cui al **comma 4bis all'art. 252** nel quale si prevede che i termini per la presentazione dell'autocertificazione di non superamento delle CSC scadano decorsi 90 giorni dall'inizio delle attività di indagine, superando le «*quarantotto ore*» di cui all'art. 242. Sarebbe stata una piena semplificazione applicare gli stessi termini di autocertificazione a tutti i siti oggetto di procedimento ambientale, almeno in forza della condivisione del Piano di Indagini con l'Agenzia di Protezione Ambientale/ISPRA.

Ancora a proposito delle procedure introdotte dall'**art. 242-ter** queste prevedono nel caso di accertato superamento delle CSC che ne sia data comunicazione «*con le forme e le modalità di cui all'art. 245*». Si rammenta che le disposizioni previste dall'art. 245 del Codice dell'Ambiente, che si applicano in alternativa a quelle di cui all'art. 242 dello stesso, riportano «*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*» e in sostanza disciplinano gli interventi che il soggetto non responsabile dalla contaminazione è tenuto ad attuare (tra le quali la comunicazione informativa) e dà mandato alla provincia di individuare il responsabile della contaminazione. Si deve evincere dunque che nelle procedure previste dall'art. 242-ter (che si applicano per gli interventi da attuare in tutti i siti oggetto di procedimento ambientale) il legislatore riconosca la non responsabilità, di partenza, del soggetto rimandando alla provincia l'individuazione del responsabile della contaminazione. Tale presunzione potrebbe aver avuto un fondamento nell'ambito delle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale, ritenendosi la contaminazione diffusa e potenzialmente non riconducibile all'attività svolta dal sito il cui proprietario/gestore avvii le procedure e dove il procedimento ambientale è di fatto già attivo. Ed invece poi, la stessa presunzione non si ritrova al **comma 4bis art. 252** (per i siti di interesse nazionale) che, in caso di superamento delle CSC, prevede «*si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245*».

È da sottolineare peraltro che, sia con il **242-ter** che con il **comma 4bis art. 252**, viene introdotto nel Titolo V il «*soggetto proponente*» in luogo del consolidato «*soggetto responsabile*» che si contrappone sotto il profilo delle responsabilità a «*proprietario*» e a «*gestore dell'area*», rispetto ai quali sia dottrina che giurisprudenza sono fecondi di valutazioni di merito. L'elemento di rilievo è che il primo profilo (soggetto responsabile) è direttamente associato alla responsabilità dell'inquinamento con i relativi oneri (di bonifica *in primis*) mentre i successivi non lo sono allo stesso piano<sup>16</sup>

<sup>16</sup> TAR Lombardia, Sez. 1<sup>^</sup>, 9 ottobre 2018, n. 964 «non sussiste (in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui) una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e da bonificare per il sol fatto di tal sua qualità». Ed anche Cons. di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372 «resta fermo che il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole) e che non sia stato negligente nell'attivarsi con le segnalazioni e le denunce

dovendo essi farsi carico, secondo quanto previsto dall'art. 245 del d.lgs. 152/06, degli interventi di prevenzione benché si noti che gli orientamenti della giurisprudenza più recenti sono indirizzati a comprendere tra le attività che possono essere imposte al soggetto non responsabile anche quelle di messa in sicurezza d'emergenza<sup>17</sup>. Il profilo di "proponente", che diviene titolare di accertare lo stato di contaminazione e di dare comunicazione di superamento delle CSC, può forse giustificare il riferimento alle procedure di cui all'art. 245 su esposte. Sta di fatto che l'introduzione di una tale novità avrebbe dovuto essere accompagnata da maggiori precisazioni, anche se si traggono gli aspetti attinenti alle ricadute in termini di responsabilità penali collegati anche al profilo di "danno ambientale"<sup>18</sup>.

Sempre in tema di "nuove definizioni" nel combinato disposto, si noti come l'art 242-ter si riferisca a "siti oggetto di bonifica". Sino all'entrata in vigore del D.L. 76/2020 le procedure del Titolo V potevano condurre il sito ad assumere la caratteristica di "potenzialmente contaminato", "contaminato" o "non contaminato" (definizioni lettere d), e) ed f) comma 1 art. 240). Orbene la formula introdotta appare piuttosto indefinita (un timido richiamo è presente nell'art. 239 ma palesemente legato ai SIN). Dal punto di vista squisitamente tecnico e utilizzando la definizione di "bonifica" di cui alla lettera p), comma 1 art. 240 un tale sito sarebbe quello dove sono in corso (ed eventualmente anche conclusi) interventi atti a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti entro il limite delle CSR. È ragionevole ritenere che l'intento del legislatore non fosse quello di considerare un ambito così ristretto. Ammesso che sia metodologicamente consentito, si potrebbe trarre la definizione di "sito oggetto di bonifica" dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120<sup>19</sup>. Il D.P.R. lo identifica all'art. 2 comma 1 lettera z) quale «sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; con questa definizione l'ambito di intervento dell'art. 242-ter sarebbe molto più vasto, forse eccessivo visto che riguarderebbe anche il caso di procedure concluse per non necessità di intervento, ad esempio, e per le quali sembrerebbe improprio valutare la "non interferenza" della realizzazione di opere.

---

imposte dalla legge, è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva - sia imputabile l'inquinamento».

17 TAR Marche, Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 102 «La messa in sicurezza del sito inquinato costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni: non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria e tale misura non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile.».

18 A questo proposito si suggerisce A. Di Landro, Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono", *Diritto Penale Contemporaneo – Associazione "Diritto penale contemporaneo"*, 2014 Cap. 2 p. 9-13.

19 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infine, si rimane in attesa che il «*Ministero dell’Ambiente ... (per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale) e le Regioni (per le restanti aree) provvedano ad individuare categorie di interventi che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V – Parte IV del d.lgs. 152/06*» e che vengano definite le procedure per la valutazione e le modalità di controllo da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V – Parte IV del d.lgs. 152/06 di verifica del rispetto delle condizioni «*non pregiudichino ne interferiscono*» con le attività di bonifica.

Rispetto al comma **4-quater all’art. 252**, è rilevante aver condizionato il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica della matrice insatura in stralcio rispetto al quadro complessivo di contaminazione (per raggiungimento degli obiettivi avvenuto anticipatamente rispetto alle acque sotterranee) ad una verifica tramite l’Analisi di Rischio di condizioni di rischio per i fruitori del sito e le altre matrici ambientali. Ciò non comporterà probabilmente un motivo ostativo per tutte quelle aree dove si assiste ad una contaminazione delle acque sotterranee riconducibile alla cosiddetta “*coda di contaminazione*” ovvero fenomeni residuali (sebbene complessi e non trascurabili) che testimoniano un esaurimento sostanziale delle sorgenti secondarie di contaminazione (anche per la storicità degli eventi) con concentrazioni disciolte prossime, con tendenza asintotica, agli obiettivi di bonifica. Sarà invece cruciale ed è garanzia cautelativa per le aree dove la contaminazione è maggiormente persistente. In ogni caso la procedura si applica solo ai siti di interesse nazionale.

### **3.2 La nuova semplificazione per i punti vendita carburante**

Con tale dettame (l’articolo 52-bis è stato introdotto nel processo di conversione in legge) è prolungato di tre anni il regime semplificato di dismissione dei punti vendita carburante ai sensi del comma 115 dell’art. 1 della Legge 124/2017, proceduralmente indicato dal comma 117. Questo prevede la non obbligatorietà alla rimozione delle strutture interrato a servizio dell’attività di vendita dei prodotti petroliferi (salvo il caso di riutilizzo dell’area). Con questa disposizione si supererebbe l’applicabilità della disciplina dei rifiuti di cui alla Parte III del d.lgs. 152/06 ed in particolare la fattispecie di “*abbandono di rifiuto*”<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Si veda nel merito Cass., Sez. III, 27 aprile 2017, n. 19969.

Le procedure di dismissione cui al comma 115 si inseriscono nella più ampia opera di “razionalizzazione della rete distribuzione punti vendita carburante” che identifica gli impianti “incompatibili” perché aventi caratteristiche non congrue per lo svolgimento in sicurezza delle attività. Stando anche all’esame della documentazione relativa alla discussione del disegno di legge e con particolare attenzione a quanto evidenziato da una parte della rappresentanza industriale del comparto relativo alla commercializzazione dei prodotti petroliferi costituisce elemento dirimente per dare avvio ad una profonda ed efficace razionalizzazione della rete «la revisione delle barriere all’uscita rappresentate dalle procedure di dismissione/bonifica, oggi eccessivamente farraginose e onerose»<sup>21</sup>. Come illustrato, le procedure semplificate (le terze in ordine cronologico previste per i punti vendita carburante) sono introdotte dal comma 117 che (salvo casi di riutilizzo dell’area) prevedono, la rimozione delle sole strutture interrato e l’esecuzione di indagini ambientali «ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione».

È evidente che tale disposizione renda la possibilità di avere contezza dei fenomeni di perdita dalle strutture meno immediata (a meno di evidenti e/o conclamati fenomeni in superficie). Peraltro, nessun riferimento è fatto circa i profili di responsabilità legata a fenomeni di contaminazione che si dovessero evidenziare nel caso di un riutilizzo del sito in tempi successivi. Assume particolare rilievo il richiamo presente al comma 115 che riporta la possibilità di applicare le procedure semplificate «salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino».

#### **4. L’attuale quadro generale dei procedimenti di bonifica**

L’aggiornamento del Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 riconducibile al D.L. 16 giugno 2020, n. 76, come già ricordato, non è certamente il primo intervento che il legislatore mette in atto. Ad oggi, il testo coordinato (quindi effettivo) è il risultato degli interventi legati alle seguenti emanazioni:

- Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28.
- Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61 “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”.

---

<sup>21</sup> Comunicazione nella Seduta n. 181 del 28 ottobre 2015, Audizione Assopetroli-Assoenergia del 10/11/2015 su Disegno di Legge 2085.

- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive* convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 *Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto* convertito dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*.

L’elenco rappresenterebbe un numero molto maggiore se si comprendessero tutti gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni succedutesi nel tempo a loro volta modificate dalle fonti su elencate. Inoltre, sono state disciplinate fattispecie con appositi Decreti quali:

- Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 *Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- Decreto 1 marzo 2019, n. 46 *Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

A queste fonti si devono poi aggiungere tutti i documenti, di natura tecnica e specialistica, emessi sotto forma di circolare/nota/procedura tecnica/linee guida da parte di istituzioni pubbliche quali Ministero dell’Ambiente, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA), Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) solo per citare i più rilevanti<sup>22</sup>.

Inoltre, sebbene la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»* abbia conferito esclusività legislativa in tema di *“tutela dell’ambiente”* allo Stato, le disposizioni centrali si intrecciano con quelle periferiche e la complessità nell’affrontare tale disciplina può richiedere ancora maggiore attenzione. Se per le aree ricadenti nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale il titolare della funzione amministrativa attiva (organo deputato al rilascio delle autorizzazioni all’intervento) è il Ministero dell’Ambiente, per gli altri siti il titolare va ricercato nella regione territorialmente competente; tuttavia, fatti salvi i

---

<sup>22</sup> A proposito del dibattuto tema riguardante la cogenza di tali documenti, si veda l’interessante analisi prodotta da C. Ingenito, *Il Ruolo delle Linee Guida in Materia Ambientale*, AmbienteDiritto - Editore Tortorici, 2019 che afferma *«dalla concreta osservazione ed analisi delle linee guida si evince come esse fungano da vera e propria normativa primaria poiché prescrivono condotte ed impongono obblighi in via di fatto che diversamente non avrebbero alcuna disciplina producendo così evidenti vuoti di tutela.»*

casi di “*siti di interesse regionale*”, in più del 65% dei casi le amministrazioni regionali hanno delegato tale onere ai comuni (ricerca dell’Autore).

Il procedimento di “*caratterizzazione e bonifica*” non ha tuttavia solo i risvolti amministrativi fin qui riepilogati; si possono menzionare le procedure di “*identificazione del responsabile*” (art. 245) e di “*certificazione degli interventi*” che sono in capo alle Province o Città Metropolitane come lo è il processo di “*verifica degli interventi*” (comma 12 e 13 art. 242) svolto avvalendosi della competenza tecnica delle Agenzie di Protezione Ambientale territoriali che invece certificano direttamente la bontà degli interventi nelle procedure semplificate (art. 242-bis). A ciò devono aggiungersi tutti gli atti autorizzativi necessari per l’esecuzione degli interventi; per quanto il comma 7 all’art. 242 preveda espressamente che l’autorizzazione del progetto di bonifica «*sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde*», tale disposizione ha sovente trovato ostacoli ora per l’assenza dei soggetti deputati alle specifiche autorizzazioni in ambito di conferenza dei servizi ora per un’inerzia del sistema. Peraltro, tale disposizione non risulta valida per tutte le attività da espletare precedentemente l’attuazione degli interventi, quali, ad esempio, le attività di indagine (per le quali possono rendersi necessarie autorizzazioni ad operare su suolo pubblico) e/o quelle di messa in sicurezza (che possono comportare la necessità di immettere nella pubblica fognatura, generalmente previo trattamento, liquidi emunti dal sottosuolo) e per le quali si mantiene il regime autorizzativo proprio delle situazioni ordinarie<sup>23</sup>.

Infine, è doveroso almeno accennare che ha spesso ricadute notevoli su quanto previsto dal Titolo V alla Parte IV anche la disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006 anch’essa oggetto nel tempo di importanti revisioni e sviluppi di decreti ministeriali/regolamenti/circolari, per la cui discussione sarebbe necessario un lavoro specifico. Nella seguente tabella sono riepilogate le procedure e i casi di applicazione in tema di “*siti contaminati*”.

Procedura	Fattispecie
Art. 241 e d.m. 46/2019	Aree Agricole
Art. 241-bis	Aree Militari
Art. 242	Procedure Ordinarie

<sup>23</sup> Ministero dell’Ambiente circolare Prot.0014464 del 28/07/2016, a proposito di iter autorizzativo allo scarico in fognatura di acque reflue derivanti da attività di messa in sicurezza di emergenza in siti contaminati.

Art. 242-bis	Bonifica a CSC del suolo insaturo
Art. 242-ter	Interventi ed opere nei siti contaminati
Art. 249	Siti di Ridotte Dimensioni
Art. 252 e d.m. 31/2015	Punti Vendita Carburante
Art. 252	Siti di Interesse Nazionale (SIN)
Art. 252 comma 4-bis	Piano di indagine preliminare nei SIN
Art. 252 comma 4-ter	Presentazione esiti caratterizzazione e Analisi di Rischio nei SIN

*Tabella 2 Riepilogo delle procedure di conduzione del procedimento ambientale secondo il Titolo V Parte IV d.lgs. 152/2006*

## 5. Conclusioni

La tematica delle bonifiche dei siti contaminati è tecnicamente molto complessa; è naturale che tale complessità si rifletta sull'ordinamento giuridico strutturatosi nel tempo. In Italia il sistema normativo ha rivolto la sua attenzione alla tematica già con la Legge 29 ottobre 1987, n. 441 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti*» ma la prima regolamentazione organica della gestione delle procedure tecniche ed amministrative si ha nel 1999 con il Decreto Ministeriale 25 ottobre, n. 471 (scaturito dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «*Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*») che introduce “valori di concentrazione limite accettabili”, procedure amministrative da svolgersi tramite conferenza dei servizi e primi standard tecnici. L'impianto normativo assume le forme moderne ed attuali con l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, che, abrogando totalmente il d.lgs. 22/1997, assume il ruolo di Testo Unico o Codice dell'Ambiente. La disciplina del Titolo V alla Parte IV conferma l'approccio tabellare di verifica della conformità delle matrici ambientali (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ma aggiunge l'importante ed innovativa, per l'epoca, possibilità di verificare l'assenza di rischio per la salute umana e per l'ambiente anche a fronte di concentrazioni superiori alle CSC ovvero definire Concentrazioni Soglia di Rischio: la logica della procedura amministrativa fondante (dalla comunicazione di potenziale evento contaminante alla certificazione degli interventi, tramite una serie di passaggi, cronologicamente distinti e progressivi, verificativi e approvativi di una platea di soggetti pubblici) è sostanzialmente confermata: innovativa è stata definita sin dall'inizio la previsione di

una procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni<sup>24</sup>. Questa prima semplificazione ha trovato poi ulteriori sbocchi, come analizzato nel testo.

Se la prima emanazione prevedeva, immediatamente attuabili, due procedure (tecniche ed amministrative), oggi queste sono triplicate. Non sembrerebbe proprio colto il suggerimento del principio metodologico «*Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*» di Guglielmo di Occam al quale si fa riferimento nella pregevole e calzante opera di Ainis<sup>25</sup>. Se è vero che ogni procedura sopraggiunta si rivolge ad una fattispecie definita (aree agricole, aree militari, bonifica del suolo insaturo, punti vendita carburante, realizzazione opere in siti contaminati, siti di interesse nazionale), è altrettanto vero che queste si intrecciano con il dettame normativo di base; come evidenziato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza senza la pretesa di essere esaustivi, si registrano dissonanze e raccordi non sempre corretti e mancanza di uniformità su aspetti paragonabili. A questo si è poi aggiunto un fitto elenco di linee guida/procedure tecniche/circolari/pareri ed altre forme di specificazioni legato ai vari organi pubblici interessati, più o meno direttamente, dalla materia; va riconosciuto il merito di aver fornito indicazioni puntuali in grado di superare *impasse* procedurali e di uniformare e migliorare le metodologie di lavoro.

Agli articoli del D.L. esaminati va accreditato l'inserimento di ulteriori disposizioni e procedure specifiche che risulteranno sicuramente utili per i casi cui verranno applicate.

Vista l'introduzione di nuove ed ulteriori modalità di autocertificare la non necessità di intervento (art. 252 comma 4 bis), sarebbe stato auspicabile considerare la possibilità di uniformare definitivamente tale circostanza, per tutte le procedure tanto rispetto ai termini massimi quanto al momento cui fare riferimento<sup>26</sup>. Ciò non solo in ordine alla differenziazione tra le procedure ma anche per far fronte ai casi nei quali non sia tecnicamente possibile (o sia estremamente complesso) accertare con sufficiente accuratezza nell'arco di 48 ore il mancato superamento delle CSC (Art. 242 Procedure ordinarie) con il risultato che il soggetto interessato si trovi nella condizione di "falso allarme" ma oltre il termine di autocertificazione e sia costretto (e con lui tutta la struttura amministrativa e tecnica pubblica deputata) a proseguire un iter procedurale, non definito, per giungere alla chiusura del procedimento con oneri che nulla hanno a che fare con il principio di proporzionalità del diritto né con il principio "chi inquina paga". Non è da escludere, per contro, che sia stata esplicita

24 F. Vanetti, La bonifica delle aree di ridotte dimensioni D.lgs. n. 152/06 - Testo Unico Ambientale, Rivista Giuridica dell'Ambiente – RGAONLINE, 2006.

25 M. Ainis, *La semplificazione complicante*, Federalismi.it – Società editoriale federalismi, 2014.

26 Considerando che, dalla data di comunicazione evento, le procedure ex art. 249 prevedono 30 giorni, quelle ex d.m. 31/2015 ne prevedono 60, quelle ex d.m. 46/2019 90 mentre le sopraggiunte procedure ex art. 252 comma 4 bis estendono per i siti di interesse nazionale a 90 giorni addirittura dalla data di avvio delle indagini.

volontà del legislatore snellire questo aspetto anche per i siti di interesse nazionale mantenendo allo stesso tempo una procedura, *ex art. 242*, particolarmente stringente per tutte le altre fattispecie (a questo punto “residuali” più che “ordinarie”). Sarebbe stato possibile in alternativa prevedere procedure da attuare in caso di non superamento delle CSC attestato oltre i termini di autocertificazione, formalizzando la possibilità di presentare un piano di indagine validato all’Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente i cui risultati positivi permetterebbero all’Autorità competente la chiusura del procedimento amministrativo.

Non è facile, dal punto di vista della tutela dell’ambiente e della salute, ritenere invece un risultato pienamente positivo l’estensione di altri tre anni alla possibilità di fruire di una ulteriore disciplina semplificata per i punti vendita carburante che cessano definitivamente l’attività.

La difficoltà che l’Autore e il Lettore, anche più avveduto, hanno condiviso nell’espone l’uno e nel recepire l’altro la logica, l’ordine, la sequenza e i rapporti reciproci delle procedure previste sono una testimonianza della complessità cui è caratterizzato l’argomento. Elementi potenzialmente in grado di generare ulteriore confusione sono l’introduzione del concetto di “*sito oggetto di bonifica*” in assenza di adeguata precisazione su quali siano le caratteristiche e del “*soggetto proponente*” non definito al Titolo V e al quale corrispondono solo alcune titolarità specifiche; quest’ultima appare una posizione svincolata da molte importanti responsabilità.

In generale è auspicabile che il combinato disposto fin qui strutturato, così complesso ma anche così puntuale, possa essere ritenuto idoneo per essere trasformato in una vera e propria riforma del Titolo V<sup>27</sup> (con annessi allegati tecnici di cui nel lavoro non si è potuto trattare<sup>28</sup>) con le opportune revisioni ed aggiungendo tutte le limature necessarie, per divenire ad un testo unitario, che aiuti tutti i soggetti coinvolti, senza dimenticare il ruolo l’Autorità titolare del procedimento amministrativo, a divenire verso una gestione più efficace e per alcuni versi anche più sostenibile del “*procedimento di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati*”.

---

<sup>27</sup> È ben nota la diffusione di una proposta di disegno di legge denominata “*Green New Deal e transizione ecologica del Paese*” (Collegato Ambientale 2020) tramite il quale divenire ad una legge delega che conduca alla riforma, tra altri aspetti, proprio del Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/2006.

<sup>28</sup> Tavoli di Confronto SNPA – Remtech Expo, *Gruppi di Lavoro ed Instant Report, Tavolo 1 Bonifiche e Siti Contaminati*, 18-20 Settembre 2019 Ferrara.